



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

AL DR. (...OMISSIS...)

PEC:

Roma, 25 gennaio 2016, prot. 17070

Oggetto: Bilancio ultrannuale e dichiarazione di mantenimento requisiti startup innovativa

Con nota mail del 19 novembre 2015, codesto studio poneva un quesito in materia di startup innovative e in particolare sulla possibilità di esercizio pluriennale. Nel quesito si domandava quanto segue:

«Con riferimento al parere di cui alla nota PROT. 161868 del 11/09/2015, si richiede parere in merito alla ulteriore questione: mantenimento requisiti startup innovativa per società con esercizio cd. "lungo". Posto che in determinati casi quando una società di capitali viene costituita sul finire dell'anno solare, è possibile optare per il primo esercizio cosiddetto "lungo" (es. società costituita il 01/11/2015 ha la possibilità di optare per la chiusura esercizio al 31/12/2016 e non al 31/12/2015), considerato il legame esistente tra il mantenimento dei requisiti di startup innovativa e l'approvazione del bilancio di esercizio, si richiede se in un caso simile di società costituita nel 2015 con esercizio che si chiude al 31/12/2016 sia necessario inviare pratica mantenimento requisiti startup innovativa considerando i termini derivanti dall'esercizio "classico" (31/12/2015, quindi nel corso del 2016 e comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quindi entro 30/06/2016) o è possibile considerare il termine dell'anno 2017 ovvero del 30/06/2017».

La vicenda sopra rappresentata travalica la disciplina della startup e coinvolge l'intera normativa societaria. La giurisprudenza ammette l'esercizio ultrannuale (Trib. Bologna 24.1.2002 per tutte), mentre la dottrina appare più restrittiva.

La prassi ritiene, con la giurisprudenza, derogabile l'annualità ma solo in occasione del primo esercizio e per una durata massima di 15 mesi (per cui solo una società costituita dal 1° ottobre in poi potrebbe giovare di questa deroga, ammettendo un esercizio "classico" 1 gennaio – 31 dicembre). La *ratio* risiede nel fatto che ove venga costituita una società il 1° dicembre ad esempio, al 31 dicembre non sono presenti gli elementi per redigere un bilancio.

La tesi più ampia sembra preferibile e, venendo al quesito posto, sottoposta ad un duplice limite.

1. L'ultrannualità dell'esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente, proprio per ovviare al problema sopra evidenziato.



2. La durata massima dell'esercizio ultrannuale consentita per le startup è di quindici mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell'art. 25 del Dl 179/2012

Ne consegue definitivamente, con riferimento al quesito proposto, che alle condizioni sopra evidenziate, l'obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla società, scatta alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)
Firmato Vecchio